

## REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2004 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. INCHIESTA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1312/98<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

## B. INCHIESTA ATTUALE

- (2) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di scadenza imminente<sup>(3)</sup> delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza dal Liaison Committee of EU Twine, Cordage and Netting industries (Eurocord) a nome di dieci produttori che complessivamente rappresentano una proporzione maggioritaria (53%) della produzione totale comunitaria di corde di fibre sintetiche. Secondo le informazioni contenute nella richiesta, esisterebbe la possibilità che il dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie dell'India riprenda allo scadere delle misure.

- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta<sup>(4)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (4) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 (periodo dell'inchiesta). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunziati, gli altri produttori comunitari, gli esportatori e i produttori esportatori attivi in India, gli importatori e gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori di materie prime notoriamente interessati.

- (6) La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti di cui al considerando precedente e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. La Commissione ha anche dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le proprie osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione.

- (7) In particolare, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate, vale a dire a 4 produttori esportatori con sede in India, a 6 importatori-operatori commerciali non collegati con sede nell'UE, a 11 fornitori di materie prime con sede nell'UE e a 23 utilizzatori nell'UE. Nessuna parte interessata ha completato e rispedito il questionario.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 240 del 5.10.2002, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU C 149 del 26.6.2003, pag. 12.